



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 680/FLP2005

Roma, 15 marzo 2005

NOTIZIARIO N°24

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

MALATTIA, POSSIBILE MANCARE LA VISITA

Sentenza della Cassazione n. 22065/04

La visita medica specialistica configura esigenza concernente l'esercizio del diritto alla salute **ex art. 32 Costituzione** *diritto fondamentale e assoluto dell'individuo*, e come tale validissimo "giustificato motivo" per l'assenza alla visita di controllo.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 22065 del 2004 in relazione al caso di una lavoratrice assente alla visita disposta dall'Inps perché durante la fascia di reperibilità (dalle ore 17 alle ore 19), si era recata presso uno specialista per una visita medica privata.

Le pronunce dei due gradi di merito (Tribunale e Corte d'Appello) avevano revocato alla lavoratrice in questione il diritto alla indennità economica di malattia perché con la sua assenza, *"aveva accettato il rischio concreto e prevedibile di non essere presente, per qualsiasi contrattempo, presso la propria abitazione al momento della visita medica di controllo"*.

I giudici di legittimità hanno considerato gravemente erronee le due pronunce precedenti in quanto hanno capovolto la gerarchia dei valori protetti, infatti la lavoratrice si sarebbe dovuta far visitare non dal medico specialista, ma da uno qualsiasi prossimo alla propria abitazione, in modo da essere reperibile nelle fasce orarie, così attribuendo a tale funzione una posizione (illegittimamente) prioritaria rispetto alla tutela del **diritto-bene** alla salute.

L'UFFICIO STAMPA